DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001480	23/07/2026

OGGETTO: Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ambulatoriali (Strutture RHAM e AIAS) ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori, erogate da strutture sanitarie extraregionali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001719 DEL 17/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE
DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 17 (diciassette) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 23/07/2026 16:00 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 23/07/2026 18:20* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:49 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:42* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 23/07/2026 19:50
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ambulatoriali (Strutture RHAM e AIAS) ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori, erogate da strutture sanitarie extraregionali.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva dell'Asl di Bari, dott. Mariano Manzionna, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che il Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva comprende, tra l'altro, la Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia a dell'adolescenza, la quale eroga prestazioni sanitarie extra-ospedaliere per il trattamento, presso strutture terapeutiche dedicate accreditate, dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. La Neuropsichiatria opera attraverso le Unità Operative Semplici nelle varie aree geografiche del territorio ASL Bari (Area Centro, Area Nord, Area Sud e Alta Murgia);

RILEVATO che la UOS NPIA area di competenza "Alta Murgia" è collocata in territorio di confine tra la Puglia e la Basilicata e non è supportata nel territorio da Centri riabilitativi dedicati gestiti dalla ASL BA, mentre nelle immediate vicinanze, nel Comune limitrofo di Matera (Basilicata) sono presenti, rispettivamente, le strutture RHAM e AIAS, quali centri privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie ex art. 26 Legge 833/78, che da lungo tempo suppliscono alla carenza di strutture nel territorio dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che con recenti provvedimenti (da ultimo, la DGR 412/2023) la Regione Puglia ha posto il divieto del ricorso all'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture extraregionali, e, pertanto, si rende doveroso procedere al rientro dei pazienti attualmente assistiti nel territorio extraregionale per indirizzarli verso strutture intra-regionali;

VISTE le note della Direzione Strategica ASL BA prot.n.95185 del 12.12.2025 e prot.n.162950 del 29.12.2025 con le quali è stata disposta una proroga dei trattamenti in territorio extraregionale (Centri RHAM e AIAS di Matera) dal 1/06/2026 fino alla data del 30/06/2026 per i pazienti già in carico presso le predette strutture ed a seguito di controllo clinico e PTRI attivo, nelle more di procedere al rientro nel territorio regionale;

PRESO ATTO della nota prot.n. 52737 del 30.06.2026 (agli atti) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva dr. Mariano Manzionna, il Direttore della UOC NPIA dr. Vito Lozito e la Responsabile della UOS NPIA Area Alta Murgia dott.ssa Antonia Bello, nel comunicare il persistere delle criticità inerenti il trasferimento dei pazienti assistiti in territorio extraregionale (Centri RHAM e AIAS) verso strutture intra-regionali, già in precedenza evidenziato, hanno rappresentato l'impossibilità di assorbire l'utenza nel Servizio per carico completo dei terapisti non essendo ancora attivi Centri Convenzionati intra-regionali, chiedendo pertanto alla Direzione Strategica Aziendale l'autorizzazione ad una ulteriore proroga per almeno sei mesi per n.75 pazienti fatte salve rinunce al trattamento da parte della famiglia, dimissioni per ragioni cliniche e/o per raggiungimento della maggiore età;

CONSIDERATA la progressiva riduzione del numero di pazienti in trattamento presso i Centri ambulatoriali RHAM e AIAS rispetto al primo semestre 2026 a seguito di rivalutazione degli stessi, in ottemperanza alla DGR 412/2023.

VISTA la nota prot. n.55891 del 9.07.2026 con la quale la Direzione Strategica ASL BA nel prendere atto della nota prot.n.52737 del 30.06.2026 della NPIA e, nelle more che possano essere individuate soluzioni alternative, ha comunicato la proroga dei trattamenti in territorio extra-regionale(Centri RHAM e AIAS) fino alla data del 31/12/2026 per i pazienti già in carico e per i quali è stata effettuata una rivalutazione e stesura dei relativi PTRI, al fine di non incorrere in un'eventuale interruzione di pubblico servizio, tenendo conto delle criticità alla stessa rappresentate, nell'esclusivo interesse dei minori e della tutela del diritto alla salute, richiamando altresì l'interpretazione giurisprudenziale esistente sulla materia di che trattasi, secondo la quale: "*Gli accordi contrattuali recanti l'indicazione di limiti di spesa finalizzati ad assicurare la razionalizzazione della spesa sanitaria, se rilevanti per le parti contraenti, non possono assumere valore ex art. 1372 c.c. nei confronti dei minori disabili che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge n. 833/78, art. 26, in quanto questi ultimi, da un lato sono soggetti terzi rispetto all'accordo contrattuale, ma dall'altro sono titolari di un diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost. Tali limiti di spesa non possono incidere sul diritto alla prestazione in sè e per sé, trattandosi di diritto primario inerente al bene fondamentale della salute, garantito dalle norme costituzionali e dalle disposizioni generali dell'ordinamento sanitario*" così Tribunale di Bari sez. lav., 17/07/2018. *"A ciò aggiungasi che la normativa in parola va interpretata alla luce non solo dei principi costituzionali, ma anche alla stregua dell'art. art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con l. n. 18/2009 e dall'Unione Europea con Decisione 2010/48/CE – ossia in funzione della persona disabile. La citata Convenzione ONU, pienamente efficace e operativa nel nostro ordinamento (cfr. Cass n. 7889/2011), stabilisce l'obbligo degli Stati Parti di adottare ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con altri bambini (cfr. art. 7 Bambini con disabilità). In particolare, con riferimento al profilo della tutela della salute in tale ambito, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità di godere del più ampio standard conseguibile di salute (cfr. art. 25 Salute) e, al contempo, pone l'obbligo in capo agli Stati Parti di adottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. Quindi la ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce a ritenere che, nel necessario bilanciamento di interessi aventi copertura costituzionale, dovrà essere assicurato prioritariamente rilievo al superiore interesse del bambino disabile (cfr. art. 7 Convenzione ONU, comma 2, art. 32 Cost.)".*

RITENUTO, pertanto, che la prosecuzione temporanea dei trattamenti in territorio extra-regionale non costituisca deroga ai principi posti dalla D.G.R. n. 412/2023, ma rappresenti misura eccezionale e transitoria resa necessaria dall'attuale indisponibilità di equivalenti soluzioni assistenziali nel territorio regionale, nel superiore interesse dei minori interessati e al fine di garantire la continuità terapeutica;

DATO ATTO che agli atti d'ufficio (allegato non pubblicabile per ragioni di privacy) vi è l'elenco dei pazienti interessati dalla presente proroga, con l'indicazione delle prestazioni sanitarie autorizzate per ciascun assistito, nonché la quantificazione del relativo costo, determinato sulla base delle tariffe vigenti applicate dalle strutture erogatrici;

DATO ATTO che il costo presuntivo derivante dalla prosecuzione dei trattamenti per il periodo dal 1.07.2026 al 31.12.2026 è pari a complessivi €.336.893,9 come risultante dalla documentazione agli

atti d'ufficio non pubblicabile per ragioni di privacy, quantificato sulla base dei PTRI aggiornati, delle prestazioni autorizzate e delle tariffe vigenti applicate dalle strutture erogatrici;

DATO ATTO, altresì, che detto importo ha natura meramente previsionale e potrà subire variazioni nel corso del semestre in relazione all'eventuale modifica dei programmi terapeutico-riabilitativi, delle prestazioni effettivamente erogate, delle dimissioni, delle rinunce al trattamento o di ogni altra sopravvenienza incidente sul percorso assistenziale dei pazienti**.**

RITENUTO, pertanto:

- di dover garantire la copertura economica per la continuità assistenziale dei minori inseriti nei Centri RHAM e e AIAS mediante risorse aziendali, nelle more dell'individuazione di soluzioni alternative nel territorio regionale;
- che la suddetta spesa è indifferibile ed urgente, in quanto funzionale alla tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed a garantire la continuità assistenziale dei pazienti già in trattamento, anche al fine di evitare la maturazione in interessi moratori per ritardato pagamento delle strutture erogatrici.

DATO ATTO che il presente atto è stato assunto secondo le disposizioni cui alla nota prot. n. 37952/2025 del 14/05/2025.

ACQUISITO il Parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. di prendere atto della nota prot. n. 52737 del 30.06.2026 del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, recante richiesta di proroga per un semestre dei trattamenti in territorio extra-regionale presso i Centri RHAM e AIAS di Matera per i pazienti già in carico e per i quali vi è stata una rivalutazione e conseguente stesura dei relativi PTRI, al fine di non incorrere in un'eventuale interruzione di pubblico servizio;
2. di ratificare la nota prot.n.55891 del 9.07.2026 a firma della Direzione Strategica, di autorizzazione della prosecuzione di che trattasi, nelle more dell'individuazione di idonee ed appropriate soluzioni alternative per gli assistiti e l'autorizzazione a procedere con apposito atto deliberativo;
3. per l'effetto, di prorogare, nelle more del rientro dei pazienti nel territorio della Regione Puglia attraverso l'individuazione di idonee ed appropriate soluzioni alternative per gli assistiti, la durata dei trattamenti in territorio extra-regionale dal 1.07.2026 fino al 31.12.2026 per i pazienti già in carico e per i quali vi è stata una proroga/rivalutazione e conseguente stesura dei relativi PTRI, presso le strutture riabilitative ex art 26 L. 833/78 AIAS e RHAM di Matera, fatte salve rinunce al trattamento da parte della famiglia, dimissioni per ragioni cliniche e/o per raggiungimento della maggiore età;
4. di dare atto che agli atti d'ufficio (allegato non pubblicabile per ragioni di privacy) vi è l'elenco nominativo dei n.75 pazienti interessati dalla presente proroga, con l'indicazione delle prestazioni sanitarie autorizzate per ciascun assistito, nonché la quantificazione del relativo costo, determinato sulla base delle tariffe vigenti applicate dalle strutture erogatrici;
5. di tracciare contabilmente la spesa per l'erogazione delle suddette prestazioni dando atto che è pari ad €.336.893,9 per il periodo dal 1.07.2026 al 31.12.2026, ed è imputata sul conto

economico 706.110.000.75 del bilancio aziendale anno 2026 e che, la spesa potrà essere rideterminata, nel corso del semestre, sulla base delle prestazioni effettivamente autorizzate ed erogate, nonché delle eventuali variazioni dei PTRI e dei percorsi assistenziali dei singoli pazienti.

6. di demandare al Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva l'eventuale adozione di provvedimenti di rettifica del presente atto mediante determinazione dirigenziale.
7. di trasmettere**,** a cura della U.O.C. di NPIA, il presente provvedimento, all'AGRF**,** autorizzando sin d'ora l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS per l'importo innanzi evidenziato, così come derivante dal presente atto per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO.
8. di demandare al Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento compresa l'emissione degli ordini e la liquidazione delle fatture a seguito dei controlli in merito alle prestazioni eseguite.
9. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, ai Centri Rham e Aias di Matera.
10. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e alla Struttura Burocratico Legale.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611100075 - Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato ...	2026	336.893,90

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001719 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001480 DEL 23/07/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Strafezza Valentina	*Firmato digitalmente il 17/07/2026 12:49*
Dirigente PTA	Nicoletti Daniela	*Firmato digitalmente il 17/07/2026 17:13*
Direttore UOC	Lozito Vito	*Firmato digitalmente il 21/07/2026 11:29*
Direttore/Responsabile di Struttura	Manzionna Mariano	*Firmato digitalmente il 22/07/2026 08:48*